

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

REGIONE TOSCANA

E

**DESTEC - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia  
dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell'Università di Pisa**

***PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO***

## ***Tecnologia ed Economia Circolare***

***Supporto ai Tavoli Tecnici dell'Economia Circolare di  
cui all'art. 2 comma 2 della Legge regionale 4 giugno  
2020, n. 34 "Disposizioni in materia di economia  
circolare per la gestione dei rifiuti***

LA REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10, c.f. n.01386030488, rappresentato da Edo Bernini in qualità di Direttore della Direzione Ambiente ed Energia, nominato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente n.139 del 31-07-2015 e autorizzato ad impegnare l'Amministrazione verso l'esterno ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge Regionale 08/01/2009 n.1, d'ora in avanti "Regione"

E

l'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, con sede legale in Pisa Lungarno Pacinotti n. 43/44, e sede operativa in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, CF. 80003670504 P.IVA 00286820501, rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. Ing. Rocco Rizzo, in qualità di Direttore del Dipartimento stesso, nato a Tricase (LE) il 11/08/1971, ai sensi degli artt. 54 e 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con DR 49150 del 22/12/2015 e successive modificazioni, d'ora in avanti "DESTEC"

di seguito congiuntamente indicate "Parti" o singolarmente "Parte"

## PREMESSE

L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.

Lo scenario delle politiche europee e nazionali sta velocemente volgendo verso la neutralità climatica e verso modelli economici circolari anche prevedendo l'integrazione delle pratiche dell'economia circolare nei documenti di riferimento delle prossime BAT (best available techniques).

La circolarità è un elemento essenziale di una trasformazione più ampia dell'industria verso la neutralità climatica e la competitività a lungo termine. In sinergia con gli obiettivi delineati nella strategia per l'industria, la Commissione Europea tramite il nuovo Circular Economy Action Plan, favorirà l'incremento della circolarità nell'industria:

agevolando la simbiosi industriale con l'istituzione di un sistema di comunicazione e certificazione promosso dall'industria e consentendo l'attuazione della simbiosi industriale;

promuovendo il settore della bioeconomia sostenibile e circolare mediante l'attuazione del piano d'azione in materia di bioeconomia;

promuovendo l'uso delle tecnologie digitali per la tracciabilità, la rintracciabilità e la mappatura delle risorse;

promuovendo il ricorso alle tecnologie verdi grazie ad un sistema di verifica accurata che prevede la registrazione del sistema UE di verifica delle tecnologie ambientali come marchio di certificazione UE.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN>

La Regione Toscana con la Legge **Regionale** n. 48 del 7/8/2018 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015.) ha approvato nuove norme in materia di economia circolare;

Con successiva Legge **Regionale** n. 34 del 4 giugno 2020 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), al fine di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare;

La Regione, con la deliberazione n. 1443 del 23 novembre 2020 ha deliberato di costituire, ai sensi del comma 5 art. 2 della legge regionale n.34/2020, i "Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare", con la finalità di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo;

### **Considerato che:**

L'Università di Pisa, ente di istruzione universitaria è organizzata in venti Dipartimenti tra cui il DESTEC che svolge attività di ricerca nel campo dell'Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzione e nell'ambito di interesse di questo accordo di collaborazione scientifica sui temi dell'energia elettrica e termica, delle tecnologie per il trattamento e il riciclo dei rifiuti e dell'ingegneria sanitaria ambientale e della sostenibilità delle attività industriali e di trasformazione;

L'Università di Pisa e i suoi dipartimenti perseguono le tre missioni relative alla formazione universitaria a tutti i livelli, la ricerca e lo sviluppo e il trasferimento tecnologico attraverso anche la collaborazione con enti pubblici e privati;

La Regione Toscana persegue, in coerenza con le norme richiamate in premessa, nonché con i propri atti di programmazione, le finalità della promozione della economia circolare quale superamento del modello lineare in un'ottica di sviluppo sostenibile;

che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione e che con il presente Accordo intendono di favorire lo svolgimento in forma concertata delle suddette attività di ricerca e di formazione di interesse comune nell'ambito della predisposizione di un percorso sostenibile per la riduzione, riciclo e smaltimento finale dei rifiuti della Regione secondo i principi dell'economia circolare;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L. n. 241/1990, il quale consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

### **Art. 2 – Finalità dell'Accordo**

Oggetto del presente accordo è lo sviluppo della collaborazione tra le Parti finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui alla DGR n. 1443 del 23 novembre 2020, ai sensi del comma 5 art. 2 della legge regionale n.34/2020, supportando il lavoro dei “Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare”;

### **Art. 3 Oggetto e programma delle attività**

La Regione e il DESTEC collaboreranno alla realizzazione delle attività come in seguito descritte:

- identificare opportunità e barriere alla circolarità proprie di ogni filiera industriale rappresentata nei Tavoli dell'Economia Circolare, anche attraverso lo studio delle azioni già intraprese;
- contribuire allo studio degli scenari tecnologici utili alla Regione per definire le future strategie per transitare verso modelli di circolarità in particolare nella gestione dei rifiuti.

Il presente studio sarà volto in particolare alla definizione e allo sviluppo di azioni tecnico scientifiche, quali:

1. Definire i bilanci di massa nei vari comparti prodotti strategici della regione al fine di valorizzare gli scarti di consumo e di produzione;
2. Studiare e proporre opzioni sostenibili di simbiosi industriale fra i vari distretti industriali;
3. Promuovere l'impiego di nuove tecnologie per il riciclaggio dei residui da processi produttivi;
4. Ridurre la produzione dei rifiuti e l'utilizzo delle risorse naturali nell'ottica di una rapida transizione verso una economia circolare.

Nel perseguire tale attività le parti si attiveranno ognuna per le proprie competenze istituzionali prevedendo in particolare per la Regione il ruolo di indirizzo e coordinamento, nonché di tenuta dei rapporti con i rappresentanti dei partecipanti ai tavoli, per il DESTEC la conduzione di attività di ricerca, istruttoria e di animazione dei Tavoli, attraverso approfondimenti, apporto di conoscenze e gestione delle dinamiche di confronto tra i partecipanti.

Entrambe le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, in termini economici, di impiego delle competenze e professionalità del proprio personale e di utilizzo delle proprie strutture e strumentazione scientifica

Le attività sono dettagliate all'Allegato 1 parte A).

#### **Art. 4 – Responsabili scientifici e comunicazioni**

Il Responsabile Scientifico del progetto per conto del DESTEC è individuato nel Professor Umberto Desideri.

Il Prof. Desideri si avvarrà in particolare, tra il personale strutturato del Dipartimento, della collaborazione della Dott.ssa Isabella Pecorini e dei Prof. Renato Iannelli, Lorenzo Ferrari, Marco Antonelli e Stefano Frigo.

Il responsabile scientifico per la Regione è individuato nel Direttore della Direzione Ambiente ed Energia, dott. Edo Bernini

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente accordo sarà eseguita per iscritto a mezzo PEC e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- al DESTEC, all'attenzione del Responsabile scientifico: utilizzando la posta elettronica certificata [destec@pec.unipi.it](mailto:destec@pec.unipi.it)
- alla Regione, all'attenzione del Direttore Edo Bernini, posta elettronica [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) [edo.bernini@regione.toscana.it](mailto:edo.bernini@regione.toscana.it)

#### **Art. 5 – Obblighi delle parti**

La Regione si impegna a:

- a) cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
- b) organizzare e programmare degli incontri/seminari presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia;
- c) mettere a disposizione le infrastrutture informatiche al fine dello svolgimento delle attività in remoto;

Il DESTEC si impegna a:

- a) mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché i mezzi per l'esecuzione degli studi e le ricerche di cui all'art. 3;
- b) fornire i risultati della ricerca nonché gli eventuali pareri e contributi di esperti, se richiesti, su eventuali problematiche che si potranno verificare nel corso della ricerca.

Il ricorso a personale DESTEC non strutturato (assegnisti di ricerca, borsisti, e personale a contratto) e l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività oggetto del presente accordo dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza partecipazione, pubblicità e non discriminazione.

#### **ART 6. Responsabilità**

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di

entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 7 – Durata**

Le attività del presente Accordo dovranno essere sviluppate entro (ed il periodo di validità fa riferimento al termine delle attività stesse) 12 mesi:

- relativamente alle Azioni A1 e A2 entro il 30/11/2021;
- relativamente all' Azione B1 entro 12 mesi dalla stipula.

#### **ART. 8 – Importo dell'attività di ricerca e erogazione del finanziamento**

Il valore complessivo dell'attività di studio del presente accordo di collaborazione scientifica è pari a 200.000,00 €.

L'onere finanziario risulta così suddiviso:

- € 100.000 a carico della Regione
- € 100.000 a carico di DESTEC in termini di risorse umane e strumentali impegnate.

La stima sopra riportata non tiene conto dei costi del personale interno della Regione in quanto gli stessi non generano oneri aggiuntivi perché ricompresi nei compiti di ufficio.

Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

Il valore delle attività è dettagliato all'allegato 1 parte B).

#### **ART. 9 – Modalità di trasferimento delle risorse**

Il trasferimento della somma complessiva di euro 100.000,00 € a carico della Regione verrà effettuato dalla Regione a favore di DESTEC secondo le seguenti modalità:

- a) il 20 % pari a Euro 20.000, 00 € al momento della stipula dell'Accordo di Collaborazione Scientifica;
- b) ulteriore 40 % pari a € 40.000 dietro la presentazione, entro il 30/11/2021, del Rapporto A1 preliminare, dettagliato all'Allegato 1 parte A), circa l'attività dei tavoli e le strategie di economia circolare;
- c) saldo del 40 % pari a Euro 40.000 € a conclusione delle attività entro i 12 mesi dalla stipula mediante la consegna del Rapporto B1,dettagliato all'Allegato 1 parte A), conclusivo circa l'attività dei tavoli e le strategie di economia circolare.

Le richieste di erogazione del cofinanziamento dovranno essere intestate a Regione, sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10, c.f. 01386030488 ed indirizzata alla Direzione Ambiente ed Energia, Via di Novoli, 26, 50127 Firenze.

La somma di cui sopra verrà corrisposta mediante versamento presso la Banca d'Italia, conto di Tesoreria unica 0306382 rif. dipartimento da indicare in causale 712.

Il pagamento a saldo verrà erogato successivamente alla consegna da parte del DESTEC, oltre che degli elaborati tecnici previsti, di scheda attestante la spesa realmente sostenuta che, partendo dalla tabella di cui all'Allegato 1 parte B), dia conto delle diverse voci di costo con il loro definitivo ammontare;

#### **ART. 10 – Proprietà dei risultati**

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

#### **ART. 11 – Obblighi di riservatezza**

L'esecuzione del presente Accordo può comportare che le Parti si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente Accordo e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque anni.

La violazione degli impegni di riservatezza di una della Parti, darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente Accordo. La Parte non inadempiente dovrà dare comunicazione scritta, mediante posta elettronica certificata, all'altra Parte e l'Accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

L'obbligo di riservatezza cessa:

- quando il contenuto dei dati, conoscenze, documenti, delle conoscenze preesistenti e/o dei risultati di ciascuna Parte diviene accessibile al pubblico, in conseguenza di lavori od iniziative legali estranee alle attività di collaborazione scientifica e che non si fondano sulle medesime;
- in seguito alla successiva espressa rinuncia alla riservatezza da parte della Parte proprietaria o alla quale si riferiscono i dati, conoscenze, conoscenze preesistenti e/o i risultati

#### **ART.12 - Proprietà intellettuale**

Le Conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (Background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (Sideground).

I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo (intendendosi per tali qualsiasi invenzione, idea, metodo, informazione, software ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività di ricerca) saranno di titolarità congiunta delle Parti in parti

uguali. A tal fine il DESTEC si impegna a far sì che coloro che hanno partecipato all'attività di ricerca trasferiscano a favore del DESTEC i diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui sono autori, fermo restando il diritto al riconoscimento della paternità dell'invenzione, in proporzione alla misura in cui gli stessi abbiano, in qualità di inventori, contribuito alla generazione e realizzazione dell'idea.

### **ART.13 – Pubblicazioni**

In particolare, la Regione riconosce che i docenti e/o i ricercatori possono pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate dal presente accordo. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno comunicati preventivamente alla Regione per la parte di propria competenza.

La Regione si impegna, dopo aver avuto la possibilità di esaminare le bozze della pubblicazione ed aver verificato l'assenza di violazioni degli accordi di riservatezza, definiti nel presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati secondo la comune prassi accademica.

### **ART.14 -Sicurezza**

I Datori di lavoro delle Parti considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente accordo. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte, è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte delle prestazioni di studio, indagine ed elaborazione.

Nel caso in cui il personale strutturato o a contratto del DESTEC acceda ai locali della Regione in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc).

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. .

Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili delle Strutture della Parte Ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs., nonché delle seguenti attività:

- Valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- Sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- Informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- Fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

Le Parti si danno reciproco atto che il proprio personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo e che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

### **ART. 15 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 7677 del 17/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione documento - Data Protection Policy – Linee guida per l’attuazione dei processi GDPR di Regione Toscana” – (allegato c);

1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dal presente Accordo.

2. Le Parti, qualora le attività di cui all’art.3 comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati comuni riferiti a professionisti, titolari di imprese, rappresentanti legali di associazioni, personale dipendente ditte interessate, in formato testo.

3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all’art. 2.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.”

### **ART. 16 – Recesso**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Nel caso in cui il DESTEC non ottemperi ai termini del presente Accordo, in particolare non consegna gli elaborati tecnici nei termini previsti dal precedente art. 7 e il ritardo superi la durata di 1 mese, la Regione ha la facoltà di revocare il cofinanziamento e può valutare di procedere al recupero delle eventuali somme erogate.

### **ART. 17- Foro competente**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed

esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana

#### **ART. 18 – Esenzione**

Il presente accordo, avendo ad oggetto un trasferimento a titolo gratuito destinato alla ricerca, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo unico L. 266/05 commi 353 e 354.

#### **ART. 19 - Validità dell'accordo**

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale.

La Regione si impegna a comunicare l'avvenuta marcatura temporale all'apposizione della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

## Allegato 1)

### PARTE A) PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Le attività dell'Accordo sono di seguito dettagliate.

#### **A1 Presidio dei tavoli e stesura di report sintetici;**

Partecipazione attiva agli 11 tavoli, di seguito elencati<sup>2</sup>:

1. il settore produttivo lapideo, con particolare riferimento all'estrazione e lavorazione del marmo;
2. il settore produttivo tessile;
3. il settore produttivo cartario;
4. il settore produttivo conciario;
5. il settore produttivo pelletteria;
6. il settore produttivo orafa
7. il settore produttivo chimica, con riferimento agli scarti della produzione;
8. il settore siderurgico;
9. il ciclo integrato dei rifiuti urbani e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
10. i rifiuti da costruzione e demolizione;
11. i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue.

DESTEC si impegna alla conduzione di attività di ricerca, istruttoria e di animazione dei Tavoli, attraverso approfondimenti, apporto di conoscenze e gestione delle dinamiche di confronto tra i partecipanti. In accordo con il Responsabile regionale del Tavolo potranno essere prodotti, al termine di ciascun incontro, eventuali report o sintesi dei lavori.

#### **A2 Approfondimento e analisi delle risultanze del lavoro dei tavoli, approfondimenti informativi, animazione e gestione dei tavoli anche con l'ausilio della piattaforma dedicata**

Collaborazione attiva con le strutture regionali competenti, le associazioni rappresentanti dei settori produttivi interessati, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., gli ambiti territoriali ottimali (ATO), le imprese eventualmente interessate, gli organismi tecnici competenti in materia di rifiuti. Tale collaborazione sarà volta a definire:

- il bilancio dei flussi di materia prima seconda e di rifiuti su scala territoriale e densità produttiva per distretto industriale;
- emergenze territoriali note alle associazioni di categoria volte alla definizione dei deficit impiantistici eventuali.

*Prodotti fase A:*

A1 Report da redigere entro il 30 novembre finalizzato alla redazione del documento per l'economia circolare previsto dalla legge regionale;

---

<sup>2</sup> Ai sensi della DGR n. 1443/2020 il Responsabile dei Tavoli può disporre per un accorpamento di più tavoli, definitivo o transitorio

## **B1 Attività relativa all'approfondimento scientifico, principalmente sui due temi degli aspetti tecnologici, studio di scenari e dell'End of Waste**

Studio, analisi e raccolta delle migliori tecniche disponibili sia nei data base scientifici, sia tramite la piattaforma europea per l'economia circolare che riunisce numerose reti e funge da moltiplicatore per le migliori pratiche del settore pubblico e privato in Europa. Tale studio porterà alla proposta di varie soluzioni tecnologiche prese in esame per ogni tavolo al fine di intavolare una costruttiva analisi SWOT circa l'applicazione potenziale delle tecnologie identificate ai casi specifici.

Studio di scenari, basato sulle risultanze delle precedenti fasi, svolto al fine di calcolare eventuali deficit impiantistici e proporre differenti soluzioni in modo tale da poter proporre ai tavoli opzioni che saranno valutate fra i vari attori. Fra le soluzioni proposte saranno incluse anche eventuali simbiosi industriali identificate durante il percorso conoscitivo precedente.

Saranno studiati e valutati dei criteri oggettivi circa la definizione di End of Waste dei flussi di rifiuti coinvolti nella circolarità dei processi. La definizione di tali criteri avverrà tramite il confronto con ARPAT, ARRR e le competenti strutture regionali oltre che basandosi sul metodo scientifico e la consultazione della letteratura europea e internazionale.

### *Prodotto di fase B:*

B1 documento finale relativo al lavoro complessivo dei tavoli e della fase B entro 12 mesi dalla stipula del presente accordo.

## PARTE b) ANALISI DEI COSTI

**Tabella economico finanziaria relativa alle attività di ricerca  
Prospetto delle spese di progetto**

<b>Voce di Costo</b>	<b>Dettaglio</b>	<b>DESTEC-UNIFI (a)</b>	<b>Regione Toscana (b)</b>	<b>Totale</b>
Coordinamento scientifico	Prof. Umberto Desideri ore previste circa 220	20.000 €		20.000 €
Personale di ricerca	N° 4 Professori circa 450 ore e n° 1 ricercatore totale ore previste 450.	80.000 €		80.000 €
Personale non dipendente	N° 3 ricercatori (assegnisti, borsisti di ricerca, collaboratori) totale ore previste 3.400.		70.000 €	70.000 €
Spese per l'esecuzione della ricerca			10.000 €	10.000 €
Spese generali			20.000 €	20.000 €
				200.000 €

### Ripartizione dei costi

	<b>QUOTA</b>	<b>%</b>
<b>REGIONE TOSCANA</b>	100.000 €	50
<b>DESTEC-UNIFI</b>	100.000 €	50
<b>TOTALE</b>	200.000 €	100